

EDISU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022





ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

Sommario

| 1. | Entità numerica delle borse di studio | 3 | |
|-----|--|----|--|
| 2. | Condizioni di partecipazione al concorso | | |
| 3. | Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie della borsa di studio | | |
| | 3.1 Requisiti di merito | | |
| • | 3.1.1 Regolarità accademica | | |
| | 3.1.2 Requisiti di merito - studenti iscritti al primo anno | | |
| | 3.1.3 Requisiti di merito e bonus - studenti iscritti ad anni successivi al primo | | |
| | 3.1.4 Requisiti di merito - studenti disabili | | |
| 3 | 3.2 Requisiti di reddito | | |
| | 3.2.1 Studenti con redditi e patrimoni in Italia | | |
| | 3.2.2 Studenti con redditi e patrimoni all'estero | 13 | |
| 4. | Termini e modalità per la presentazione della domanda di borsa di studio | 16 | |
| 5. | Ammontare delle borse di studio | | |
| 6. | Integrazioni della borsa di studio | 22 | |
| 7. | Procedure per la formazione delle graduatorie | 23 | |
| 8. | Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale presentazione di istanze revisione - Pubblicazione graduatorie definitive | | |
| 9. | Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento - revoche | 25 | |
| 10. | Incompatibilità – decadenza | 27 | |
| 11. | Trasferimenti | | |
| 12. | Accertamento condizioni economiche | 28 | |
| 13. | Conseguenze in caso di non veridicità accertata delle condizioni economiche e/o di merito | | |
| 14. | Foro esclusivo | 29 | |
| 15. | Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante | 29 | |
| 16. | Notizie di natura fiscale | | |
| 17. | Informazioni relative al bando | 30 | |



EDISU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022

In conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, dalla Legge Regione Lombardia n. 33/2004, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 è bandito il presente concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2021/2022, all'Università degli studi di Pavia.

In esecuzione del Protocollo d'intesa 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente bando recepisce i criteri volti ad una maggior valorizzazione del merito e dell'eccellenza per l'assegnazione dei benefici a concorso.

Il presente bando recepirà automaticamente le successive disposizioni ministeriali e regionali in materia di diritto allo studio emanate a valere per l'a.a. 2021/2022; le conseguenti modifiche e variazioni saranno specificate in una nota integrativa che verrà pubblicata nel sito dell'Ente (www.edisu.pv.it).

La Borsa di Studio è un sostegno economico composto da una parte in denaro e da una parte in forma di servizi forniti gratuitamente allo studente. I servizi consistono, per tutti gli studenti, nel servizio di ristorazione per l'anno 2022 (vedi art. 5) e, per gli studenti fuori sede ospiti di un collegio EDiSU, dell'alloggio per l'a.a. 2021/2022.

Sono previste alcune integrazioni (art. 6) quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti disabili.

1. ENTITÀ NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO

Le borse di studio che verranno assegnate per l'a.a. 2021/2022 sono finanziate da Ministero dell'Università e della Ricerca e da Regione Lombardia; l'Università di Pavia metterà inoltre a disposizione i fondi necessari a garantire **la borsa di studio a tutti gli aventi diritto**, compatibilmente con l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra (Convenzione tra Università di Pavia e Edisu Pavia per regolazione reciproci impegni in materia di diritto allo studio – luglio/settembre 2019).



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'a.a. 2021/2022 all'Università degli Studi di Pavia:

- 1. per la prima volta a un regolare anno di corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
- 2. a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
- 3. a un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
- 4. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Sono inoltre ammessi gli **studenti disabili**, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

Gli studenti non devono:

- 1. essere in possesso di un **titolo di studio di livello pari o superiore** al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022;
- 2. beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono:

- risultare regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia per l'anno accademico 2021/2022 alla data del 30 novembre 2021,
- essere in possesso dei requisiti di merito, comprendenti la regolarità accademica, e di reddito di seguito specificati.

Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei corsi di laurea magistrale, se non già regolarmente iscritti, possono risultare "iscritti sotto condizione" alla data del 30 novembre 2021 ma devono perfezionare la propria iscrizione entro i termini e alle condizioni previste dai vigenti regolamenti dell'Università degli Studi di Pavia.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

3.1 REQUISITI DI MERITO

3.1.1 REGOLARITÀ ACCADEMICA¹

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati.

Sono dunque esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'anno accademico 2021/2022:

- 1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- 2. sono iscritti ripetenti intermedi;
- 3. effettuano un passaggio di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- 4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire **dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e agli iscritti a qualunque anno di corso del dottorato o della scuola di specializzazione.

Per **prima immatricolazione assoluta** si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2021/2022) in qualunque Università italiana o straniera, per la cui ammissione sia stato richiesto il medesimo titolo di studio necessario per l'ammissione/iscrizione al corso di studi frequentato nell'a.a. 2021/2022, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

Esempio della deroga: nel 2019/2020 lo studente ha frequentato il primo anno di un corso di laurea triennale di Scienze Biologiche. Nel 2020/2021, a seguito della rinuncia al corso di Scienze Biologiche, si è iscritto al primo anno regolare del corso di Scienze Geologiche. Se tale studente richiede nel 2021/2022 la borsa di studio quale studente che si iscriverà al

La regolarità accademica di cui al punto 3.1.1 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito un diploma scolastico all' estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni. Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo dell' Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d' origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

¹ SCOLARITÀ PRE-UNIVERSITARIA PER STUDI ALL'ESTERO

ENEW PAUR

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

secondo anno regolare del corso di Scienze Geologiche, risulterà idoneo all'assegnazione del beneficio solo se al 10 agosto 2021 avrà maturato i crediti richiesti ad uno studente che si iscrive al terzo anno di un corso di laurea triennale. Sono infatti trascorsi tre anni dalla sua prima immatricolazione assoluta avvenuta nel 2019/2020.

3.1.2 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Al fine dell'inserimento nella graduatoria degli idonei al percepimento della borsa di studio gli studenti devono possedere i seguenti requisiti di merito:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico: aver conseguito la **maturità con voto di diploma non inferiore a** 70/100² e risultare regolarmente iscritti;
- b) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale: risultare regolarmente iscritti o iscritti "sotto condizione";
- c) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione (esclusa l'area medica), di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti;
- d) per gli iscritti per la prima volta al primo anno del corso di specializzazione per le Professioni Legali: aver conseguito un punteggio di ammissione alla Scuola non inferiore a 48/60.

Gli studenti che risulteranno idonei in graduatoria dovranno maturare durante l'a.a. 2021/2022, entro i termini previsti dal bando, <u>un numero minimo di crediti formativi</u> (previsti dall'Allegato B del presente bando) per il mantenimento dell'idoneità.

Specificatamente per gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea magistrale:

- studente idoneo e beneficiario della borsa di studio: conseguimento dei crediti formativi minimi previsti dall'Allegato B entro il 10 agosto 2022 per il riconoscimento dell'esigibilità dell'intera borsa di studio (liquidazione della quota in denaro della borsa di studio e conferma della fruizione della quota in servizi composta da quota pasto, eventuale quota alloggio, tasse universitarie);
- studente idoneo e beneficiario ma privo alla data del 10 agosto 2022 dei crediti previsti per l'esigibilità della borsa: conseguimento entro il 30 novembre 2022 dei crediti formativi minimi di cui all'Allegato B per la conferma della sola fruizione della quota in servizi della borsa (quota pasto, eventuale quota alloggio, tasse universitarie);

Per gli studenti frequentanti un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione la conferma d'idoneità avverrà con la verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

3.1.3 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

a) Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270: aver conseguito, entro il 10 agosto 2021, oltre al


² I titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando le formule matematiche fornite dal MIUR con nota del 4 giugno 2007.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, il numero di crediti indicato nell'allegato A al presente bando, previsti dall'ultimo piano di studi approvato³;

- b) per gli iscritti al secondo o terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti;
- c) per gli iscritti al secondo anno del corso di Specializzazione per le Professioni Legali: aver conseguito una media pari o superiore a 24/30 nelle prove in aula svolte nel corso del primo anno, con inclusione delle prove finali.



- registrati nel "Libretto" dello studente, consultabile on line nell'Area Riservata sul sito dell'Università,
- riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio,
- inseriti, non come soprannumerari, nell'ultimo piano di studi approvato,
- conclusi con il conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) e di una votazione definitiva. (Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi).

Nel caso di corsi (attività didattiche) composti da più moduli, non si terrà conto delle prove (unità didattiche) in cui gli stessi sono articolati e della eventuale votazione acquisita, se non registrati ufficialmente nel "Libretto" on line dello studente.

È responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto" risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare all'EDiSU in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di "attività in attesa di approvazione delibera".

³ EDISU, sentita l'Università, considera validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini in area medica, farmaceutica e psicologica svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2021 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2021.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Medicina e Chirurgia in Lingua inglese l'EDISU considera valido l'esito degli insegnamenti di Fisiologia, Anatomia, Biochimica, Living Molecules, Structure of the body svolti successivamente alla data del 10 agosto 2021 purché l'esito del medesimo sia acquisito entro il 30 settembre 2021.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

BONUS

Gli studenti iscritti <u>ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico</u> dispongono di un **bonus** da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del **bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente lo utilizza per la prima volta. In particolare, il bonus** ammonta a complessivi:

5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici

per il secondo anno accademico;

12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici

per il terzo anno accademico;

15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici

per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta nell'arco della carriera universitaria e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Il bonus non si applica per la verifica del conseguimento del merito (CFU maturati durante l'a.a. 2021/2022) per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale.

3.1.4 REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI DISABILI

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66% (da documentare attraverso certificato di invalidità, da allegare come documento informatico nella propria area riservata "Servizi on line allo Studente"/Carica Documenti), possono essere definiti requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% da quelli indicati nelle tabelle allegate al bando. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato del Rettore dell'Università all'integrazione degli studenti disabili.

EDIEU PAUR

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

3.2 REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi della normativa vigente⁴, sono valutate sulla base dei valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario (ISEE UNI) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE UNI) del nucleo familiare di appartenenza alla data di presentazione della domanda.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio per l'anno 2021 devono avere:

- ISEE UNI 2021 ≤ € 23.000,00 un indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario NON SUPERIORE a € 23.000,00=
- ISPE UNI 2021 ≤ € 50.000,00 un indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE = ISP del nucleo familiare / coefficiente scala equivalenza) NON SUPERIORE a € 50.000,00=

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

3.2.1 STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI IN ITALIA

I valori di tali indicatori (ISEE UNI, ISP e coefficiente equivalenza) sono contenuti nell'Attestazione ISEE 2021 che viene rilasciata dall'INPS entro sette/ dieci giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa e corredata di tutti i dati necessari al fine del calcolo dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per poter presentare domanda ad EDiSU per l'assegnazione di borsa di studio gli studenti, italiani o stranieri residenti in Italia, con redditi e patrimoni in Italia devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre il 30 settembre 2021 richiedendo il rilascio dell'Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario.

Per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica lo studente può rivolgersi direttamente all'INPS (presso la sede competente per territorio o in via telematica collegandosi al sito www. inps.it e utilizzando il PIN dispositivo) oppure ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'Inps o, previa prenotazione, allo

⁴ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell' 1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell' articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

"Sportello fiscale" attivato presso le Segreterie Studenti dell'Università di Pavia (http://gopa.unipv.it/visual_orario_caf.asp) in convenzione con alcuni CAF locali e messo anche a disposizione degli studenti interessati ad ottenere il calcolo ISEE per finalità legate alla richiesta di benefici erogati da EDiSU.

I dati sui **redditi** e sui **patrimoni** utilizzati per la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati **prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi il 2019 per le Attestazioni ISEE 2021)**.

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) oppure di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di prendere presentare un **ISEE CORRENTE**. ⁵

È responsabilità dell'interessato verificare che l'Attestazione ISEE 2021 indicata ad EDISU:

- contenga il valore dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE UNI) oppure sia un ISEE CORRENTE. EDiSU ai fini della redazione della graduatoria definitiva non riterrà validi indicatori riferiti all'ISEE ordinario. Se dunque uno studente presente nella graduatoria provvisoria come "sospeso" in quanto in possesso di un ISEE ordinario non indichi ad EDiSU, entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, un nuovo "protocollo INPS" riferito ad un'Attestazione ISEE UNI 2021 (con l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) verrà escluso dal concorso.
- non riporti annotazioni riferite ad omissioni o difformità rilevate dall'Inps confrontando i dati autodichiarati presenti nella DSU e quanto emerso dalle banche dati Inps e dell'Agenzia delle Entrate (sistema informativo anagrafe tributaria, archivio dei rapporti con operatori finanziari). EDiSU ai fini della redazione della graduatoria definitiva non riterrà validi ISEE contenenti annotazioni per omissioni o difformità. Se dunque uno studente presente nella graduatoria provvisoria come "sospeso" in quanto in possesso di un ISEE con annotazioni non fornisca ad EDiSU, entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, un nuovo "protocollo INPS" riferito ad un'Attestazione ISEE 2021 priva

⁵ L' ISEE CORRENTE è calcolato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all' intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell' attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un' interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell' ISEE CORRENTE, lo studente deve essere già in possesso di un' Attestazione ISEE 2021. L' ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l' ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

EDIEU PAUL

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

di annotazioni *oppure* presenti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) verrà escluso dal concorso. EDiSU per l'effettuazione delle verifiche sulla documentazione integrativa si potrà avvalere dei soggetti preposti alle verifiche fiscali.

Nucleo familiare di riferimento dello studente universitario

Il nucleo familiare di riferimento è quello rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario il nucleo familiare di appartenenza dello studente universitario, residente con i genitori, è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. ⁵

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori ma non risulti "indipendente" (cioè non abbia autonomia economica come successivamente definito), ai fini del calcolo ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.⁶.

Se i genitori dello studente richiedente non sono conviventi tra loro fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare ai fini della determinazione del calcolo ISEE per il diritto allo studio universitario del figlio ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPCM 159/2013, se coniugati, o dei casi di cui all'art. 7 comma 1 del medesimo DPCM, se non coniugati.⁷

⁵ A titolo esemplificativo, il nucleo familiare è composto, con riferimento alla data di presentazione della domanda, da:

genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, *oppure* se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;

⁻ studente richiedente;

⁻ genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione,, o che aveva fiscalmente a carico, al 100%, lo studente nell' anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone nello stato di famiglia del genitore);

⁻ tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. Unica eccezione è costituita da soggetti maggiorenni non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;

⁻ eventuali soggetti minorenni in affidamento preadottivo ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

⁶ Lo studente universitario non convivente con i genitori e non "indipendente" (cioè non dotato singolarmente di autonomia economica) se risulta essere <u>coniugato</u> farà riferimento ai fini del calcolo ISEE al nuovo nucleo familiare costituito con il marito / moglie qualora le condizioni di "studente indipendente" previste dal bando siano soddisfatte tenendo anche in considerazione il reddito del coniuge. In caso contrario, lo studente dovrà essere integrato nel nucleo familiare d' origine (genitori), senza il coniuge.

⁷ Il genitore dello studente richiedente, non convivente, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, non fa mai parte del nucleo ISEE di riferimento per prestazioni agevolate per il diritto allo studio del figlio quando:

a. è stato escluso dalla potestà genitoriale o è stato allontanato dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);

EDISU CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca può essere formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi ("nucleo ristretto", senza altri soggetti conviventi anagraficamente), oppure, se più favorevole per il richiedente, quello costruito secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Studente indipendente

Ai fini della valutazione delle condizioni economiche e del calcolo dell'ISEE per il diritto allo studio universitario, lo Studente si definisce "indipendente" (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di residenza e di reddito:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a €. 6.500.00 annui.

Qualora non si verifichino <u>entrambe</u> le situazioni sopra richiamate – debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento a richiesta di EDiSU – lo studente non potrà essere considerato indipendente.

N.B. Se lo studente presenta ad EDiSU un'Attestazione ISEE UNI come studente indipendente (non dipendente dal nucleo familiare di riferimento) ma non possiede di fatto le condizioni innanzi indicate, verrà escluso dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio. La sua situazione potrà essere rivista qualora entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione indichi ad EDiSU un nuovo numero di protocollo ISEE UNI riferito alla famiglia di riferimento al fine del riconoscimento di

- b. è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall' autorità giudiziaria;
- c. risulti accertato "in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici" .

Qualora non ricorra una delle situazioni innanzi indicate (a. \div c.), il genitore , non convivente nel nucleo familiare di riferimento dello studente e non coniugato con l' altro genitore, viene considerato nel nucleo di riferimento del figlio studente come componente "aggiuntiva" se:

- d. risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore, e/c
- e. risulti avere figli con persona diversa dall' altro genitore;

in caso contrario (non ricorre alcuna condizione a. ÷ e..) il genitore non convivente non coniugato viene aggregato (considerato "per intero") come componente del nucleo di riferimento del figlio universitario.

EDIGU PAUR

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

prestazioni sociali agevolate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 6.500,00 si intendono raggiunti anche considerando i redditi del coniuge/convivente di fatto.

3.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO (studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o studenti italiani residenti all'estero)

Come indicato dall'art. 8 comma 5 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e in applicazione dell'art. 5 comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero (ISEE parificato) calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi e rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dal numero dei componenti dello stesso nucleo familiare di riferimento dello studente.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata sulla base del tasso di cambio medio dell'anno di riferimento⁸ corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto⁹, analogamente a quanto previsto dall'Università degli Studi di Pavia, al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione.

I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella allegata al presente bando.

Le indicazioni fornite al punto 3.2.1 relative all'individuazione del nucleo familiare di uno studente universitario o di un dottorando, nonché alla condizione di studente "indipendente" sono valide anche per gli studenti con redditi e patrimoni all'estero.



Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero, per dare modo ad EDiSU di calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, devono presentare in originale certificazione che attesti in modo ufficiale:

• la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi);

⁸ Il tasso di cambio medio non è applicato agli studenti con redditi e patrimoni in paesi dell' Unione Europea appartenenti all' AREA EURO.

⁹ La correzione verrà effettuata applicando il coefficiente di correzione di cui all' allegato C del presente bando.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2020 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2020;
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2020, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2020.



Tale certificazione deve essere <u>rilasciata dalle competenti Autorità del Paese</u> in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, <u>legalizzata¹⁰ dalle Autorità diplomatiche italiane</u> competenti per territorio <u>con</u> traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine e deve riportare:

- la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi);
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2020 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2020;
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero alla data del 31 dicembre 2020, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- il patrimonio mobiliare disponibile all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2020.

NON è accettata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, "affidavit"; se presentata non verrà valutata.

¹⁰ La legalizzazione delle firme <u>non</u> è necessaria per tutti gli <u>atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati</u>: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

La legalizzazione delle firme <u>non</u> è necessaria per gli <u>atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia</u> dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori residenti all'estero ma non risulti "indipendente" (cioè non abbia autonomia economica, come specificato nel paragrafo "Studente Indipendente" del precedente articolo), ai fini del calcolo ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario deve essere considerato facente parte del nucleo dei genitori e deve pertanto presentare documentazione estera relativa al nucleo familiare di riferimento.

Per gli <u>studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri</u> (specificati con decreto del Ministro dell'l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri D.M. 06/05/2020 n. 62) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'Ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio per conto dello studente qualora lo studente non provveda a tale pagamento.

Gli <u>studenti apolidi o rifugiati politici</u> sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, perché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da certificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani (attestazione ISEE).

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale documentazione va allegata come documento informatico (upload) alla domanda on line e successivamente presentata agli sportelli EDiSU.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.983,64 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA



N.B.

- Lo studente straniero che risiede con la famiglia in Italia, senza redditi e patrimoni all'estero, è tenuto alla presentazione della sola Attestazione ISEE UNI 2021.
- Lo studente straniero con nucleo familiare in tutto o in parte all'estero e che possiede redditi e/o patrimoni anche in Italia (anche se possiede solo un conto corrente in Italia) oltre alla documentazione estera in originale dovrà presentare l'Attestazione ISEE UNI 2021 in quanto, in base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia tramite attestazione ISEE UNI.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA 4. DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda per l'ammissione al concorso deve essere presentata unicamente on line seguendo una procedura informatizzata disponibile accedendo al sito istituzionale EDiSU Pavia (www.edisu.pv.it) nell'area "Servizi on line allo Studente" secondo le indicazioni contenute in "Modalità per la richiesta dei benefici a EDiSU".

Dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, la domanda on line deve essere CONFERMATA entro e non oltre giovedì 30 settembre 2021.

EDiSU Pavia non riterrà ammissibili alla partecipazione al concorso le domande pervenute secondo modalità non previste dal bando e comunque "confermate" nella procedura on line oltre la scadenza indicata.

N.B. Per presentare domanda on line non è necessaria la preventiva iscrizione all'Università di Pavia ai vari corsi di laurea per l'a.a. 2021/2022 (che dovrà comunque essere effettuata entro il 30 novembre 2021)



MPORTANTE per studenti con reddito e patrimonio in Italia tenuti alla presentazione dell'Attestazione ISEE

Tutti gli studenti tenuti alla presentazione dell'ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario (italiani e stranieri con redditi e/o patrimoni in Italia) per poter inoltrare ad EDiSU la domanda di ammissione al concorso dovranno indicare tassativamente:

- numero "protocollo INPS" presente nell'attestazione ISEE 2021 contenente l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del richiedente il beneficio, oppure
- numero "protocollo CAF" che si trova nella ricevuta attestante la presentazione entro il 30 settembre 2021 della Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021 presso l'INPS, CAF o altro soggetto abilitato al rilascio dell'Attestazione "ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" riferito al soggetto richiedente il beneficio.

Subito dopo l'inoltro della domanda e comunque non appena verrà acquisita l'attestazione ISEE, tutti gli studenti dovranno completare la sezione "Completamento dati di reddito 2021/2022" presente nella propria area "Servizi on



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

line allo Studente" nel sito EDiSU fornendo il numero "protocollo INPS" dell'attestazione ISEE UNI 2021 (nonché i dati relativi ad eventuali borse di studio percepite in anni precedenti).

Attraverso il "protocollo INPS" dell'attestazione ISEE 2021 EDiSU procederà al recupero telematico dei dati nella banca dati ISEE dell'INPS.

La mancata indicazione nella domanda di ammissione o nella sezione "Redditi -ISEE 2021" dei dati necessari alla verifica dei requisiti di merito e/o di reddito indicati dal presente bando, incluso il numero corretto del protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2021 contenente l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, comportano l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio. Lo studente escluso dalla graduatoria provvisoria potrà presentare istanza di revisione nei termini prescritti dal presente bando allegando l'Attestazione ISEE 2021 al ricorso e indicando il numero corretto di protocollo nella sezione "Redditi - ISEE 2020" nell'area "Servizi on line allo Studente". Decorso inutilmente tale termine, lo studente sarà escluso dal concorso.



MPORTANTE per studenti con reddito e patrimonio all'estero

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero, dopo aver confermato la domanda on line, dovranno obbligatoriamente allegare come documenti informatici (formato pdf) tutte le certificazioni indicate dall'art. 3.2.2 del presente bando necessarie alla valutazione della condizione economica e patrimoniale (upload nella sezione "Carica documenti" – "documentazione estera" presente nell'area "Servizi on line allo Studente"). I documenti informatici caricati dovranno risultare chiaramente leggibili.

La stessa documentazione indicata all'art. 3.2.2 entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 1° ottobre 2021 dovrà essere presentata in originale a EDiSU o direttamente agli sportelli (via Calatafimi 11 – Pavia) o spedita entro la stessa data a: EDiSU – ufficio Benefici Economici, via Calatafimi 11, 27100 Pavia, Italy.

N.B. È possibile accedere agli sportelli EDiSU solo previo appuntamento, secondo le modalità indicate nel sito, specificando eventualmente se si intende consegnare documentazione anche per altri studenti e per quanti.

La responsabilità del recapito di tale documentazione originale è a carico dello studente; a tal fine si consiglia di conservare prova della spedizione in caso di problemi legati al vettore.

L'omessa presentazione in originale di tutte le certificazioni di cui al punto 3.2.2 comporta l'esclusione dalla graduatoria per impossibilità di verificare i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per l'ammissione.

Qualora la presentazione della documentazione estera in originale, avvenuta comunque entro il 1° ottobre 2021, risultasse non completa / non corretta rispetto a quanto indicato al punto 3.2.2 del presente bando, lo studente verrà escluso dalla graduatoria provvisoria ma potrà fare istanza di revisione nei termini prescritti dal presente bando presentando in originale, a completamento della documentazione



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

precedente, le ulteriori certificazioni mancanti / il perfezionamento delle certificazioni presentate non correttamente. Decorso il termine per la presentazione delle istanze di revisione senza che venga completata e/o perfezionata la documentazione estera, lo studente sarà escluso dal concorso.



<u>Tutti gli studenti</u> sono tenuti a comunicare a EDiSU, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile, variazione della condizione economico/patrimoniale, percepimento altra borsa di studio non cumulabile, ecc.).

La mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia reddituale, corrispondente all'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, e alla diversa provenienza geografica dello studente.

FASCE REDDITUALI:

| FASCE REDDITUALI | Valo | ore ISEE |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1^ fascia reddituale | da € 0,00 | a € 14.420,31 |
| 2^ fascia reddituale | da € 14.420,32 | a € 17.709,34 |
| 3^ fascia reddituale | da € 17.709,35 | a € 23.000,00 |

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- Studente in sede (IS): residente nel comune sede del corso di studio, in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge Regione Lombardia 6/2012. L'elenco dei comuni "in sede" costituisce l'Allegato D del presente bando.
- Studente pendolare (PE): studente residente in comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con mezzi pubblici, con tempi di percorrenza, pari o inferiori a 90 minuti.
 - Per l'identificazione dei Comuni di provenienza degli studenti "pendolari" Edisu Pavia si è avvalso del sito della Regione Lombardia http://www.muoversi.regione.lombardia.it, calcolando, alla data di approvazione del bando, i tempi di percorrenza nella fascia oraria antimeridiana 7.00 /9.00 tra le sede municipali del comune di residenza e del comune sede del corso frequentato (Pavia o



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

Cremona). L'elenco dei comuni "pendolari" costituisce l'Allegato E del presente bando.

• Studente fuori sede (FS): studente residente in comuni (o stati esteri) dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con mezzi pubblici, con tempi di percorrenza, pari o inferiori a 90 minuti e che dimostri ad EDISU, come di seguito specificato, che per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Disporre di un "alloggio a titolo oneroso" significa che debba esistere (e dunque debbano essere presentati ad EDiSU):

- un contratto di locazione intestato allo studente o ad un genitore, valevole per almeno 10 mesi riferiti all'a.a. 2021/2022, e la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (riferita al tempo della validità contrattuale) oppure
- certificazione del collegio o convitto privato (per collegi non gestiti da EDiSU Pavia) da cui risulta che lo studente è ospite a titolo oneroso della struttura residenziale per l'a.a. 2021/2022.



Tutti gli studenti provenienti da comuni "fuori sede" o da stati esteri, risulteranno nella graduatoria definitiva nella condizione di "fuori sede" solo se presenteranno ad EDiSU entro e non oltre il 15 novembre 2021 la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per l'a.a. 2021/2022.



La presentazione ad EDiSU del contratto di locazione e della relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate o della certificazione del collegio privato deve avvenire mediante l'inserimento della documentazione richiesta come documento informatico (upload) nella sezione "Contratto di locazione" presente nell'area "Servizi on line allo studente" (sito: www.edisu.pv.it)

In assenza della presentazione di tale documentazione entro il 15 novembre 2021 gli studenti, sebbene residenti in comuni classificati "fuori sede" o provenienti da stati esteri, saranno considerati "pendolari".



Sono esonerati dalla presentazione di documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso gli studenti ospiti per l'intero a.a. 2021/2022 (almeno 10 mesi) presso un Collegio EDiSU

ATTENZIONE Anche gli studenti provenienti dall'estero, se non già ospiti di un collegio EDiSU, dovranno documentare la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso frequentato (diverso da quello della famiglia, se residente in Italia) esattamente come per gli studenti provenienti da comuni "fuori sede".



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

Lo studente iscritto all'Università degli Studi di Pavia che nell'a.a. 2021/2022 si troverà all'estero per partecipare ad un programma di mobilità internazionale sarà considerato "fuori sede" nella graduatoria definitiva se:

- risiede in Italia in un Comune considerato "fuori sede" rispetto la sede universitaria del corso frequentato e
- presenterà ad EDiSU entro il 15 novembre 2021 (upload nella sezione "Contratto di locazione" presente nell'area "Servizi on line allo Studente") una certificazione o un'autocertificazione attestante la sua partecipazione per l'a.a. 2021/2022 ad un programma di mobilità internazionale approvato dall'Università di Pavia per un periodo non inferiore a 10 mesi. Le autocertificazioni saranno verificate con l'Ufficio "Mobilità Internazionale" dell'Università di Pavia.

Qualora il periodo di mobilità abbia durata inferiore a 10 mesi, lo studente dovrà presentare (upload nella sezione "Contratto di locazione" presente nell'area "Servizi on line allo Studente") oltre all'autocertificazione attestante la partecipazione ad un programma approvato dall'Università di Pavia di mobilità internazionale con indicazione del periodo di permanenza all'estero, anche copia del contratto di locazione stipulato in Italia/Pavia (o analoga documentazione) a dimostrazione della disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per complessivi 10 mesi per l'a.a. 2021/2022.

Se lo studente che si recherà all'estero con progetti riconosciuti dall'Università di Pavia è ospite durante l'a.a. 2021/2022 di una struttura residenziale di EDiSU per un periodo inferiore a 10 mesi, dovrà entro il 15 novembre 2021 presentare unicamente (upload nella sezione "Contratto di locazione" presente nell'area "Servizi on line allo Studente") un'autocertificazione relativa alla sua partecipazione ad un programma di mobilità internazionale con indicato il periodo di permanenza.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

studente in sede:

| 1 [^] fascia reddituale | € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
|----------------------------------|--|
| | di € 2.719,00 |
| 2 [^] fascia reddituale | € 1.544,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
| | di € 2.256,00 |
| 3 [^] fascia reddituale | € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
| | di € 1.932,00 |

studente pendolare:

| ince penuorare. | |
|----------------------------------|--|
| 1 [^] fascia reddituale | € 2.213,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
| | di € 2.925,00 |
| 2 [^] fascia reddituale | € 1.748,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
| | di € 2.460,00 |
| 3 [^] fascia reddituale | € 1.421,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale |
| | di € 2.133,00 |



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

studente fuori sede: residente in comuni "fuori sede" e ospite di collegi o alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l'a.a. 2021/2022

1^ fascia reddituale € 4.566,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale

di € **5.278,00**

2^ fascia reddituale € 3.980,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale

di € 4.692,00

3^ fascia reddituale € 3.417,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale

di **€ 4.129,00**

studente fuori sede vincitore di posto alunna/o presso collegi o residenze gestiti dall'EDiSU di Pavia: residente in comuni "fuori sede" e ospite di collegi EDiSU almeno 10 mesi durante l'a.a. 2021/2022

1^ fascia reddituale € 2.163,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per

un totale di € **5.278,00**

2^ fascia reddituale € 1.577,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per

un totale di € 4.692,00

3^ fascia reddituale € 1.014,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per

un totale di € 4.129,00.

Tutti <u>gli importi</u> di cui sopra si intendono <u>dimezzati</u>, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 270/2004, che beneficiano della borsa di studio per <u>l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare</u> con riferimento all'anno di immatricolazione (studente iscritto nell'anno 2021/2022 come ripetente per la prima volta all'ultimo anno di corso regolare, "primo anno fuori corso").

SERVIZIO RISTORAZIONE

Gli studenti beneficiari della borsa di studio a.a. 2021/2022 usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 presso le strutture di ristorazione di EDiSU nei giorni di apertura.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti a corsi di laurea con sede in città dove non esiste un punto di ristorazione convenzionato con EDiSU (Voghera, Vigevano) hanno diritto al pagamento monetario della quota forfettaria per la ristorazione (€ 712,00).

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

Tale rimborso può invece essere chiesto entro e non oltre il 31 gennaio 2023 tramite apposita domanda online (disponibile nella propria area riservata "Servizi on line allo Studente"/a.a. 2021/2022 "Richiesta rimborso quota pasti della borsa di studio 2021/2022") unicamente da studenti ospiti presso collegi privati aventi retta integrata al pasto nonché da studenti che hanno trascorso per motivi di studio, riconosciuti dall'Università di Pavia, eventuali periodi



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

all'estero.

6. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

a) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato, in base alla fascia di reddito, sino ad un massimo di € 2.821,00 per studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati fuori sede. Tale integrazione, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

b) Mobilità internazionale

La richiesta di poter beneficiare dell'integrazione per mobilità internazionale va presentata contestualmente alla domanda per l'assegnazione della borsa di studio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 (compresi gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Università di Pavia. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'EDiSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al **rimborso delle spese di viaggio** di andata e ritorno per un importo sino a € 150,00 per i paesi europei e a € 500,00 per i paesi extraeuropei.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti che sono iscritti all'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di immatricolazione (studente iscritto nell'anno 2021/2022 come ripetente per la prima volta all'ultimo anno di corso regolare, "primo anno fuori corso").

L'assegnazione dell'integrazione per mobilità internazionale avverrà al termine dell'anno accademico 2021/2022 e comunque dopo che l'Ufficio competente in materia di scambi internazionali dell'Università di Pavia trasmetterà ad EDiSU gli elenchi definitivi degli studenti coinvolti in programmi di studio/ stage all'estero che



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

hanno assolto agli obblighi derivanti dalla partecipazione agli stessi.



I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2021) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare dello studente rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{
1 - \frac{\text{I.S.E.E. dir. studio univ.}}{\text{23.000,00}}
\right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di tutti i corsi di studio

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo ottenuto dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il **10 agosto 2021** e del punteggio determinato dalla votazione media (media ponderata) degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti,
- 400 in base alla votazione media (ponderata) degli esami superati.

A parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% se inseriti in una delle graduatorie di idoneità hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero delle borse bandite.

Si ricorda che è responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto", consultabile attraverso l'Area Riservata sul sito dell'Università, risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare all'EDiSU in sede di



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di "attività in attesa di approvazione delibera".

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

• Il punteggio relativo ai *crediti formativi* dei corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004 conseguiti entro il 10 agosto 2021 è calcolato secondo la seguente formula:

- **N.B.** I "Crediti studente" sono quelli posseduti dallo studente senza applicazione dei punti "bonus", necessari comunque per verificare il raggiungimento dei CFU minimi previsti per l'idoneità.
- Il punteggio relativo alla *votazione media* (media ponderata) degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(Votazione media studente - Votazione minima) x \frac{400}{(Votazione massima - Votazione minima)}$$

Si specifica che per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione conseguita (espressa in trentesimi) per il valore in termini di crediti (CFU) ottenuti dal superamento dell'esame. La somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati. Non sono considerati dunque gli esami / CFU la cui votazione non sia espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode vale 30.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI REVISIONE PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 31 ottobre 2021; verranno pubblicate nell'area "Servizi on line allo Studente" accessibili ai soli partecipanti al concorso.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate a EDiSU Pavia, accedendo all'area "Servizi on line allo Studente", entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio EDiSU competente e deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da documentazione idonea a giustificare le ragioni addotte.

L'istanza di revisione può riguardare anche la richiesta da parte dello studente ad EDiSU di rivalutare una nuova e diversa Attestazione ISEE UNI 2021 (con indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o ISEE corrente, priva di



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

"annotazioni" per difformità /omissioni, riferita al nucleo familiare di riferimento dello studente). Ricorrendo tale situazione, lo studente dovrà allegare all'istanza l'Attestazione ISEE UNI 2021 corretta ed inserire il numero di protocollo della stessa nell'apposita sezione "Completamento dati di reddito 2021/2022" presente nella sua area "Servizi on line allo Studente".

Lo studente tenuto alla presentazione della "documentazione estera" (art. 3.2.2 del presente bando) potrà, entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di revisione, perfezionare / completare la "documentazione estera" presentata in originale ad EDiSU entro il 1° ottobre 2021 e risultata non completa.

L'esito dell'istanza di revisione della graduatoria provvisoria sarà comunicato agli interessati e, se accolto, produrrà effetti nella graduatoria definitiva.

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati entro il 31 dicembre 2021 mediante pubblicazione nell'area "Servizi on line allo Studente" accessibili ai soli partecipanti al concorso.

La decisione definitiva di non attribuzione della Borsa di Studio potrà essere impugnata presso gli organismi competenti (TAR, Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente.

9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - REVOCHE

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero determinato dal presente bando.

a) Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi:

- la **prima rata della borsa di studio verrà erogata in servizi** (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e posto letto gratuito per l'a.a. 2021/2022, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU in qualità di studente "fuori sede").
- la seconda rata, corrispondente alla somma in denaro della borsa di studio, verrà erogata nel momento in cui si verificherà che lo studente abbia conseguito, entro il termine massimo del 10 agosto 2022, almeno il numero di crediti indicato nell'allegato B al presente bando e inoltre abbia svolto gli adempimenti indicati nel successivo paragrafo "Avvertenza per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio".

Per gli studenti frequentanti un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione la seconda rata verrà erogata alla verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

La borsa verrà revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi universitari (ad eccezione degli studenti dei corsi di Dottorato e di Specializzazione) se entro il 30 novembre 2022 non avranno conseguito i crediti formativi minimi di cui all'Allegato B, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di





ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti dovrà essere restituito. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

- b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:
- Il pagamento della borsa verrà effettuato in due rate:
 - la prima rata della borsa di studio verrà erogata in servizi (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e posto letto gratuito, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU, in qualità di studente "fuori sede"). L'erogazione della prima rata deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
 - la seconda rata, corrispondente alla somma in denaro della borsa di studio, verrà erogata non appena lo studente assegnatario abbia svolto gli adempimenti indicati nel successivo paragrafo "<u>Avvertenza per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio</u>".
- c) L'integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Università di Pavia, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.



<u>AVVERTENZA PER L'EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DELLA BORSA DI</u> STUDIO

Per il pagamento della seconda rata della borsa di studio (quota monetaria) è necessario che lo studente beneficiario nella propria area "SERVIZI ON LINE ALLO STUDENTE", presente nel sito EDiSU:

- 1. **inserisca on line il codice IBAN** e altri dati relativi al conto corrente (la sezione specifica "IBAN" si trova all'interno di "PROFILO UTENTE")
- confermi on line di NON essere percettore di altre Borse di Studio incompatibili con quella rilasciata da EDiSU come definito dal successivo art.
 10. Tale conferma, resa nella specifica sezione "IMPEGNO DI RISCOSSIONE BORSA DI STUDIO" all'interno dell'area "SERVIZI ON LINE ALLO STUDENTE" a.a. 2021/2022, ha valore di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPCM 445/2000.

Solo dopo aver compiuto tutte e due gli adempimenti indicati lo studente potrà ricevere la liquidazione della borsa di studio.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'EDiSU o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti o parzialmente gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'EDiSU: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La Borsa di Studio è invece compatibile con:

- le borse di studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755;
- le attività di tutorato finanziate con fondi del MIUR di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora:

- 1) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'EDiSU o verso l'Ateneo;
- 2) lo studente non presenti all'EDiSU nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- 3) lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2022 l'importo della borsa di studio assegnata, perdendo pertanto la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conservando i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio (quota servizi ed esonero dai contributi universitari);
- 4) EDiSU accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tali da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti;
- 5) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2021/2022;
 - La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- 6) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2021/2022, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
- 7) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato o scuola di specializzazione non consegua entro il 30 novembre 2022 il requisito di merito minimo previsto dal presente bando.

La decadenza e la revoca dell'idoneità comporteranno l'obbligo della restituzione del beneficio eventualmente già riscosso e del valore dei servizi già fruiti, oltre al pagamento



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

della sanzione nei casi in cui la stessa sia dovuta, nonché il versamento delle tasse / contributi universitari nell'importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva appartenenza.

11. TRASFERIMENTI

Nel caso di <u>trasferimento ad altra Università</u> dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda di borsa di studio presentata all'EDiSU, verrà dall'Ente, **su richiesta scritta dell'interessato**, trasmessa all'Ente /Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato eventualmente già riconosciuto dall'EDiSU (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse). Mantiene il diritto al beneficio lo studente iscritto al primo anno dei corsi universitari che abbia già maturato in corso dell'anno accademico il requisito di merito previsto dal bando.

Lo studente che si sia trasferito <u>da altra Università all'Università di Pavia</u> dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, se presentata allo stesso entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 30 novembre 2021**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'EDiSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, l'art. 10 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico /Persone Fisiche, Dichiarazione IVA, etc.).

L'EDiSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, dell'art. 38, comma 2 del decretolegge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all'Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

13. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere riguardanti autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso nonché a tariffa agevolata saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D.Lgs.68/2012, ossia il pagamento di un importo triplo rispetto a quello percepito o al valore dei servizi indebitamente fruiti;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato o fruito a minor costo e quanto spettante.

Lo studente inoltre perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

14. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Pavia, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196)

I dati personali che verranno raccolti da Edisu con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo consultabile on line, prima della presentazione della domanda.

Il "Titolare del trattamento" è l'Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia (C.F./P.IVA 02205710185), con sede legale in Via Sant'Ennodio, 26 – 27100 PAVIA (di seguito EDiSU).

16. NOTIZIE DI NATURA FISCALE

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 276) e successive modificazioni e come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministro delle Finanze.



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

La borsa di studio è considerato "reddito" (entrata) ai fini della nuova normativa sull'ISEE. A tal fine EDiSU provvederà ad inviare ai beneficiari della borsa di studio 2021/2022 una CU (Certificazione Unica) in cui risulterà il beneficio percepito nell'anno 2021. Tale CU dovrà essere presentata ai fini di un futuro rilascio dell'Attestazione ISEE.

17. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO

Ulteriori informazioni possono essere richieste accedendo a LINEA DIRETTA con EDiSU (Servizi on line allo Studente), banner presente nel sito www.edisu.pv.it

- ➤ "accesso con credenziali Ateneo": se l'interessato è uno studente dell'Università degli Studi di Pavia in possesso di credenziali inviate nella casella di posta elettronica dopo l'avvenuta immatricolazione.
- > "accesso con credenziali EDISU": se l'interessato non è in possesso di credenziali dell'Ateneo.

Il servizio "Linea Diretta" è accessibile anche dall'area riservata dello studente in "Servizi on line allo Studente" di EDISU Pavia.

Oppure rivolgersi direttamente a:

Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU via Calatafimi 11, 27100 Pavia – c.p. 225 tel. 0382 3050205 – 0382 3050206

Gli uffici sono aperti al pubblico su appuntamento dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal lunedì al giovedì.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Nora, Responsabile dell'Ufficio Benefici Economici – EDiSU Pavia.

Le comunicazioni ufficiali da parte di EDiSU Pavia avverranno tramite Linea Diretta (www.edisu.pv.it, Servizi on line allo Studente / Linea Diretta) o per email utilizzando l'indirizzo indicato in fase di accreditamento e l'indirizzo email d'ateneo (.....@universitadipavia.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo eventuali variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l'email (inclusa l'eventuale cartella spam / messaggi secondari).

Pavia, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE Prof. Francesco Rigano